



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione del Dirigente

N. 23/ 16

di data 25/02/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RIQUALIFICAZIONE VIA SAN MARTINO - TRATTO NORD. IMPORTO EURO 450.000,00. DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6427.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione la Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione via San Martino – tratto nord" opera 6427 datato settembre 2020 – gennaio 2021 elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 450.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori	euro	359.624,52
A2) oneri per la sicurezza	euro	15.467,67
A3) oneri covid 19	euro	2.026,00

sommano euro 377.118,19

B) lavori in economia non progettualizzabili da affidare alla stessa ditta euro 4.000,00

C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi e oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti e adeguamenti linee, impianti e sottoservizi esistenti, I.V.A: compresa) euro 2.000,00

D) opere da realizzarsi in economia (I.V.A. compresa)

D1) sorveglianza archeologica	euro	15.000,00
D2) spolveratura superficie pittorica	euro	1.500,00

E) somme a disposizione dell'Amministrazione

E1) spese tecniche (oneri e I.V.A. compresi)	euro	12.000,00
E2) imprevisti (I.V.A compresa)	euro	269,99
E3) oneri fiscali 10% A+B	euro	38.111,82

sommano euro 50.381,81

totale euro 450.000,00

atteso che nel medesimo provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo la Giunta comunale ha:

- dato atto che la somma di euro 438.585,18, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 04.12.2019 n. 23/59 di euro 11.414,82, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui

pagina 1/6

al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

- rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 15.02.2021 n. 31, immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla variazione di esigibilità di cui alla lettera e) dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. per l'opera in oggetto collocandola sull'esercizio 2021 del bilancio 2021 – 2023;

richiamata la propria determinazione 04.12.2019 n. 23/59 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnico dell'Amministrazione per la progettazione esecutiva e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso la corresponsione del compenso di euro 11.414,82 (oneri e i.v.a. compresi);

richiamata inoltre la propria determinazione 03.02.2021 n. 23/5 con la quale tra l'altro è stato integrato il gruppo misto di progettazione costituito con la sopra citata determinazione 04.12.2019 n. 23/59, dando atto che il gruppo misto di progettazione è composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva e per la redazione della relazione geologica e geotecnica e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione 04.12.2019 n. 23/59;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. ed dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori di cui alla voce A) non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci D1) sorveglianza archeologica e D2) spolveratura superficie pittorica alle quali corrispondono specifiche perizie di spesa da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori del Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione primaria, datata 29.01.2021 e allegata alla nota di data 03.02.2021 prot. n. 29519 da cui si rileva l'opportunità di scorporare le lavorazioni sopra specificate adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali per le seguenti motivazioni:

- per la sorveglianza archeologica di cui alla voce D1) del quadro economico in quanto l'area ricade in zona di interesse archeologico e il parere della Soprintendenza per i beni culturali reso con determinazione 18.06.2020 n. 490 richiede per permettere l'identificazione di possibili livelli antropici antichi o elementi residuali presenti in situ, che le operazioni di sbancamento e movimento terra vengano affidate a ditta specializzata con i requisiti dettagliatamente specificati nel citato parere;
- per la spolveratura superficie pittorica di cui alla voce D2) del quadro economico in quanto si tratta di lavorazione autonoma da eseguire successivamente all'ultimazione dei lavori principali affidandola a ditta specializzata del settore;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nel Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, per quanto riguarda la voce D1) il Piano di sicurezza e coordinamento prevede, al punto F), le procedure e le misure di coordinamento per l'accesso al cantiere di nuove imprese esecutrici o lavoratori autonomi che dovranno operare in cantiere; mentre per quanto riguarda la voce D2 non è necessaria la previsione nel Piano, trattandosi di lavori da eseguire successivamente all'ultimazione dei lavori principali;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2, come da ultimo modificato con l.p. 12.08.2020 n. 8, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 (per i lavori euro 150.000,00);

atteso che l'importo previsto per il presente affidamento per i lavori di cui alla voce A) del quadro economico supera la soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato, mentre per i lavori di cui alle voci D1) e D2) è inferiore a detta soglia;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A), per l'importo di euro 377.118,19 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., da formalizzare mediante atto pubblico informatico.
La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;
- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 4.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 2.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando

contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

- i lavori di cui alla voce D1) per l'importo di euro 15.000,00 (i.v.a. inclusa) e alla voce D2) per l'importo di euro 1.500,00 (i.v.a. inclusa) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

la modalità di affidamento sopra individuata in relazione all'importo e alla tipologia di lavori diversi dai lavori principali, oltre a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati, costituisce procedura con una strutturazione semplificata e un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto snello e rapido tra un numero ridotto di operatori economici;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara per le voci A), D1) e D2) saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A), D1 e D2), che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, recentemente introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le proprie note istruttorie di data 20.01.2021 prot. n. 14939, di data 03.02.2021 prot. n. 29519 e di data 08.02.2021 prot. n. 32764;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione la Giunta comunale approva il progetto esecutivo relativo alla “Riqualficazione via San Martino – tratto nord” opera 6427 datato settembre 2020 – gennaio 2021 dell'importo complessivo di euro 450.000,00 ;
2. di dare atto che l'opera era prevista e prenotata nel bilancio 2020 per l'importo di Euro 450.000,00 (I.V.A. compresa) e che con deliberazione della Giunta Comunale 15.02.2021 n. 31, immediatamente eseguibile, è stata spostata all'esercizio 2021 del PEG 2021 – 2023;
3. di dare atto che la somma di euro 438.585,18 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 04.12.2019 n. 23/59 di euro 11.414,82, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
4. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali

pagina 5/6

- accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
 8. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
 9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H19001690004;
 10. di subordinare l'efficacia del presente atto all'approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo in linea tecnica.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 25/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione del Dirigente	
N. 23/ 16	di data 25/02/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RIQUALIFICAZIONE VIA SAN MARTINO - TRATTO NORD. IMPORTO EURO 450.000,00. DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6427.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 4 marzo 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi